



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 115 del 28/08/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione verbale della seduta precedente; 3) Studio e consultazione per l'elaborazione di proposte e suggerimenti da inoltrare al Commissario Straordinario finalizzate alla bonifica delle aree occupate da distributori di carburante in disuso e abbandonate: audizione del Dirigente del Settore Ambiente Ing. E. A. Parrino; 4) Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		10,30	11,55		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		10,30	11,55		
Componente	Campisi Giuseppe	SI		10,30	11,35		
Componente	Coppola Gaspare	SI		10,30	11,40		
Componente	Fundarò Antonio	SI		10,30	11,15		
Componente	Lombardo Vito	SI		10,30	11,55		
Componente	Sciacca Francesco	SI		10,30	11,55		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 28 del mese di Agosto, alle ore 10,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Campisi Giuseppe, Coppola Gaspare, Fundarò Antonio, Lombardo Vito e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Alle ore 10,45 fa ingresso la Dott.ssa Elena Ciacio delegata dall'Ing. Parrino ad intervenire in sua vece.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio e consultazione per l'elaborazione di proposte e suggerimenti da inoltrare al Commissario Straordinario finalizzate alla bonifica delle aree occupate da distributori di carburante in disuso e abbandonate: audizione del Dirigente del Settore Ambiente Ing. E. A. Parrino**".

Il Presidente della Commissione fa presente che l'impianto di distribuzione carburanti è il complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

Per carburanti si devono, invece, intendere l'insieme delle benzine e dei gasoli per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri prodotti per autotrazione idonei alla vendita.

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti sono attività libere sulla base dell'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo n. 32 del 1998. È cessato, pertanto, il regime di concessione previsto dall'art. 16, comma 1, del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 (convertito dalla Legge n. 1034/1970). Con la Legge n.133 del 06/08/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008, è stata, in particolare, introdotta la liberalizzazione completa del settore. L'art. 83 bis, comma 17 della Legge prevede, infatti, che al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti

esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

Il Consigliere Comunale Antonio Fundarò sintetizza la normativa di settore:

NORMATIVA EUROPEA

- **Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (Unione europea) 21-10-2009, n. 2009/126/CE.** Direttiva relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

NORMATIVA NAZIONALE

- **Sentenza (Consiglio di Stato) 17-9-2012, n. 4911.** Limiti alla programmazione comunale in merito a distributore di carburante pubblico;

- **Circolare ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 3-8-2012.** Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con la legge 15 luglio 2011 n.111, art. 28 - Richiesta di chiarimenti da parte delle Regioni e delle Province autonome;

- **Sentenza (Consiglio di Stato) 3-7-2012, n. 3889.** Distributori di carburante stradali compatibili ovunque;

- **Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 27-6-2012, n. 8660.** Attuazione del DPR 01.08.2011, n. 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m3 ed attività inerenti il settore del GPL - Indirizzi applicativi e chiarimenti;

- **Sentenza (Consiglio di Stato) 24-4-2012, n. 2456.** Abolite le distanze fra impianti di distribuzione di carburante;

- **Decreto legge 24-1-2012, n. 1.** Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

- **Legge 15-12-2011, n. 217.** Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010;

- **Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 12-9-2003.** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto;

- **Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 29-10-1999.** Modificazioni al decreto ministeriale 13 ottobre 1994 concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg";

- **Circolare ministeriale (Ministero dell'interno) 9-3-1998, n. P322/4113.** Contenitori-distributori mobili per carburanti liquidi di categoria C di tipo approvato ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 - Chiarimenti inerenti il campo di applicazione;

- **Decreto legislativo 11-2-1998, n. 32.** Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **Decreto ministeriale (Ministero dell'interno) 13-10-1994.** Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg.

Il Presidente Pipitone, ringraziato il Consigliere Fundarò, rimanendo nell'alveo del punto all'ordine del giorno, chiede alla Dott.ssa Ciacio informazioni circa la situazioni degli impianti di distribuzione carburanti in disuso.

La Dott.ssa Ciacio fa presente che ufficialmente risultano chiusi da diverso tempo l'impianto Q8 di Alcamo Marina e l'impianto ERG di Piazza della Repubblica (di fronte la Farmacia Benenati) di cui da poco è stata espletata la procedura di chiusura.

Il Presidente Pipitone segnala gli impianti in disuso di Via Porta Palermo, di Viale Europa (di fronte la Scuola "Gentile"). Per il Presidente Pipitone nelle aree occupate da distributori di carburante in disuso, bisogna garantire la sicurezza, riguardo la pubblica incolumità, nonché il decoro estetico.

La Dott.ssa Ciacio, premette che per quanto attiene le procedure di chiusura degli impianti, che hanno dei tempi lunghi, la competenza è dell'ex Provincia di Trapani, mentre il Comune di Alcamo ha una competenza marginale solo dal punto di vista della sicurezza ambientale e dell'igiene e decoro. Competenza che il Comune potrà attivare, solo quando saranno terminate tutte le procedure di chiusura degli impianti, che prevedono delle prescrizioni particolari, come il parere da parte dell'ARPA.

Il Consigliere Sciacca chiede di sapere quanti sono gli impianti che ricadono su suolo pubblico di cui il Comune concede la concessione e se nel caso di chiusura dell'impianto viene mantenuto il decoro urbano.

La Dott.ssa Ciacio si impegna a documentarsi e a verificare la situazione degli impianti di distribuzione, in disuso, di Viale Europa e Via Porta Palermo, constatando se gli impianti sorgono su proprietà pubblica o privata e il ripristino dello stato dei luoghi.

Per il Consigliere Coppola, al di là delle dismissioni è importante capire se i terreni in cui sorgono gli impianti di distribuzione sono di proprietà pubblica o privata e che bisogna effettuare un'azione di monitoraggio e di ricognizione degli impianti in funzione per verificare la durata della concessione e la loro scadenza.

La Dott.ssa Ciacio, premettendo che secondo lei, la maggior parte dei terreni dove sono ubicati gli impianti sono di proprietà privata, si impegna ad informarsi in merito.

Il Consigliere Lombardo chiede alla Dott.ssa Ciacio se è stato effettuato il controllo delle cisterne degli impianti per verificare l'assenza di perdite che potrebbero creare un pericolo ambientale come l'inquinamento delle falde acquifere.

La Dott.ssa Ciacio risponde che il monitoraggio compete all'ARPA che ogni cinque anni effettua il controllo delle cisterne degli impianti di distribuzione.

Alle ore 11,15 lascia la seduta la Dott.ssa Ciacio con l'impegno di informarsi e verificare su quanto richiesto dai Componenti della Commissione, dandone tempestiva comunicazione.

Alle ore 11,15 esce il Consigliere Fundarò Antonio.

La normativa, continua il Presidente Pipitone, per definire il percorso di studio e consultazione iniziato, ad apertura di seduta dal Consigliere Comunale Antonio Fundarò, prevede due tipologie di impianto di distribuzione di carburanti:

- **impianto stradale:** complesso commerciale costituito da un insieme di attrezzature finalizzate all'erogazione di carburante per il rifornimento dei mezzi circolanti su strada nonché di servizi e attività accessorie all'auto e all'automobilista;
- **impianto ad uso privato:** complesso di apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburante collegati a serbatoi interrati o aerei per l'esclusivo rifornimento degli automezzi di una ditta privata.

È possibile, inoltre, distinguere tra tre diverse tipologie di impianti di distribuzione carburante:

- **Stazione di rifornimento:** l'impianto costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione di carburanti, con relativi serbatoi, che dispone di attrezzature per servizi accessori vari esclusi locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi all'autoveicolo;
- **Stazione di servizio:** l'impianto costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione di carburanti con, serbatoi, comprendente locali per lavaggio, grassaggio o altri servizi all'autoveicolo ed, eventualmente, altri servizi accessori;
- **Chiosco:** l'impianto costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione di carburanti, con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed all'esposizione e commercializzazione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli.

Gli impianti stradali di carburanti sono gestiti da un gestore al quale viene rilasciata la licenza UTF.

Alle ore 11,35 esce il Consigliere Campisi Giuseppe.

Al gestore fa carico il corretto esercizio dell'impianto sotto il profilo dell'apertura e chiusura.

L'esercizio di un impianto stradale:

- non può essere sospeso, fatta eccezione per i periodi di ferie.

Su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione può essere autorizzata la sospensione di impianto stradale di carburante per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabile a 24 solo in caso di oggettiva impossibilità di esercizio. Con riferimento alle ferie, la sospensione del servizio non può essere superiore a 3 settimane, di cui solo 2 in maniera continuativa, previa comunicazione al Comune almeno 30 gg. prima della fruizione. Il periodo di chiusura per ferie non deve comprendere il turno domenicale festivo.

- deve essere svolto nel rispetto degli orari di apertura e dei turni festivi previsti dalla normativa di settore.

In particolare, gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura di cinquantadue ore. Tale orario può essere aumentato fino a sessantatré ore settimanali, ferma restando la necessità di garantire l'apertura obbligatoria dell'impianto dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, e di articolare l'orario di servizio antimeridiano dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e quello pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Il "self-service" 24 ore è funzionante anche ad impianto chiuso senza l'assistenza di apposito personale. Presso ogni impianto deve essere esposto un cartello, convalidato dal Comune e visibile anche ad impianto chiuso, con indicato l'orario giornaliero di apertura e chiusura, il turno di apertura domenicale e festivo nonché il turno di riposo infrasettimanale.

Tutte le attività complementari facenti parte dell'area dell'impianto a servizio dell'automobile (officine, lavaggi, ecc..) e dell'automobilista (attività commerciali, bar, ecc.) devono osservare l'orario dell'impianto, e devono essere gestite, salvo loro rinuncia, dai soggetti titolari delle licenze di esercizio UTF.

Alle ore 11,40 esce il Consigliere Coppola Gaspare.

Recentemente è stata effettuata una profonda revisione della normativa di settore. A tal proposito, è opportuno sintetizzare i contenuti di tre provvedimenti legislativi:

- Il Decreto Legge del 31 gennaio 2007, n. 7 in materia di "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" (art. 2), convertito con modificazioni dalla legge del 2 aprile 2007 n. 40.

Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, i gestori della rete stradale di interesse nazionale e autostradale devono utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati dai distributori presenti lungo le tratte della rete autostradale e delle strade extraurbane principali. Ne consegue un onere informativo per i gestori degli impianti.

- il Decreto Legge del 6 luglio 2011, n. 98 in materia di "Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti" (art. 28), convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Nell'ottica di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, l'emanazione di tale provvedimento consente in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione, di esercitare l'attività di:

somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 , fermo restando il rispetto delle prescrizioni e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dalla normativa vigente;

□ un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq. In tale ultimo caso, con le modifiche apportate dal D.L. 2 urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;

□ la vendita di pastigliaggi, ovvero caramelle, confetti, cioccolatini, chewing-gum, biscotti confezionati, merendine confezionate e simili.

- Il Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, in materia di "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (artt. 17, 18, 19 e 20) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Con tale atto è stata introdotta un'ulteriore liberalizzazione nell'esercizio dell'attività di distribuzione del carburante. In particolare, è previsto che:

□ con decorrenza 25 marzo 2012, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea;

□ a decorrere dal 30 giugno 2012, eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita;

□ in ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

□ è possibile l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (naturalmente, previo possesso dei requisiti di onorabilità e professionali), di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto, di rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;

□ è, inoltre, possibile la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

Alle ore 11,55, esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO